

OMAGGI NATALIZI A CLIENTI DA PARTE DELLE IMPRESE

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, è frequente la concessione di **omaggi da parte delle imprese ai propri clienti** (anche potenziali).

La disciplina base degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito grandi modifiche rispetto al precedente esercizio.

I costi sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono **interamente deducibili se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 Euro** (Art. 108, comma 2 del TUIR). Se tale importo viene superato, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati **Spese di rappresentanza** e, in quanto tali, sono deducibili nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dall'Art. 108 comma 2 del TUIR (fino all'1,5% dei Ricavi se questi non superano €. 10.000.000, considerando che le spese per vitto e alloggio sono deducibili nella misura del 75%).

Si ricorda che per determinare il “valore unitario” dell’omaggio occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono. Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 30 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 90 Euro.

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio.

Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi. Pertanto, le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza generali.

Va segnalato che, rispetto allo scorso anno, ai fini della deducibilità, da inizio 2025 è operativo l'**obbligo di pagamento con mezzi tracciabili** delle spese di rappresentanza e degli omaggi. Nello specifico, ai sensi dell’Art. 108, comma 2 ultimo periodo del TUIR, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, app quali Satispay o Paypal).

L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistati in contante.

Si ricorda, infine, che i costi relativi a **omaggi ai dipendenti** (panettoni, bottiglie, cesti regalo, ecc.), per l’impresa sono deducibili ai sensi dell’Art. 95, comma 1 del TUIR a titolo di Spese per prestazioni di lavoro e non come omaggio o spese di rappresentanza (senza obblighi di tracciabilità).

Torino, 27 Novembre 2025

OMAGGI NATALIZI A CLIENTI DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

Per i professionisti le spese sostenute per omaggi e per spese di rappresentanza (*ex art. 54-septies comma 2 del TUIR*) sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, **nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta**.

E' necessario che sia sempre rispettato il requisito dell'**inerenza** per cui occorre dimostrare che l'onere sostenuto non è destinato a finalità personali ma promozionali dell'attività professionale.

Va evidenziato che nella determinazione del reddito dei professionisti non viene fatto alcun riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Pertanto, le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell'esercizio nel limite dell'1% dei compensi.

Anche per i Professionisti le spese di rappresentanza e quelle per omaggi, anche se eventualmente sostenute all'estero, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo solo se pagate con versamento bancario o postale o mediante i **sistemi di pagamento tracciabili** (bancomat, carte di credito e prepagate, Satispay, Paypal, Apple Pay o Google Pay, ecc.). Tale obbligo di tracciabilità per i professionisti decorre a partire dal **18 Giugno 2025** (data di entrata in vigore del DL 84/2025).

Con riferimento agli **omaggi ai dipendenti**, per i professionisti il costo sostenuto per il relativo acquisto non è specificamente disciplinato dal TUIR. Si ritiene pertanto che le relative spese siano integralmente deducibili a norma dell'*art. 54-septies comma 5 del TUIR*, a titolo di **spese per prestazioni di lavoro**. Poiché tali omaggi non rientrano nella disciplina delle spese di rappresentanza, gli stessi dovrebbero quindi essere esclusi dagli obblighi di tracciabilità.

Torino, 28 Novembre 2025